

AVVISO

**DA PUBBLICARSI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

Il sottoscritto avvocato Riccardo Marone, nella qualità di difensore delle professoresse Stefania **Montefusco** (c.f. MNT SFN 70S61 F693E) e Filomena **Formica** (FRM FMN 74R66 A509M), provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in ottemperanza all'ordinanza del T.A.R. del Lazio, Sezione 3^a-bis, in data 20.11.2024 n. 20641 che rinvia, quanto alle modalità di esecuzione della notifica, all'ordinanza del medesimo Tribunale Amministrativo Regionale, in data 6.2.2019 n. n. 836

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale: T.A.R. Lazio – Roma, n.r.g. 5907/2024

2. Nome dei ricorrenti ed Amministrazione intimata:

Stefania **Montefusco** (c.f. MNT SFN 70S61 F693E) e Filomena **Formica** (FRM FMN 74R66 A509M)

2.1. Quanto all'Amministrazione intimata:

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rapp.te p.t.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale:

a) provvedimento, in data 6.5.2024, con cui il Presidente della Commissione del Concorso riservato (cd. corso intensivo con prova finale), bandito con d.m. in data 8.6.2023 dal Ministero dell'istruzione e del merito, ha espulso le ricorrenti dalla prova preselettiva perché durante la prova, avrebbero comunicato l'una con l'altra; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compreso, per quanto possa occorrere, del provvedimento del Ministero dell'istruzione, in data 7.5.2024, prot. n. m.pi.AOODGPER.REGISTRO.UFFICIALE.U.0064933.07.05.2024, con il quale si *«pubblica l'elenco dei candidati che hanno partecipato, con riserva di accertamento dei requisiti richiesti, alla prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al DM 8 giugno 2023, il 6 maggio 2024 presso la*

Fiera di Roma, con indicazione dell'esito conseguito da ciascun partecipante, comunicato da FORMEZ PA», nella parte in cui le ricorrenti non vengono dichiarate idonee alla partecipazione al corso intensivo di formazione, con prova finale di cui al d.m. in data 8.6.2023, in quanto espulse; c) dei verbali della Commissione esaminatrice del 6.5.2024 e degli ulteriori provvedimenti, di cui non si conosce data e numero di protocollo con i quali la Commissione ha dichiarato l'espulsione dal concorso delle ricorrenti.

3.1. Estremi dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti depositati in data 4.11.2024:

a) del provvedimento del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e del merito, in data 9.8.2024 prot. n. m_pi.AOODPIT.Registrodecretidipartimentali.R.0002187 di approvazione della graduatoria di merito del concorso riservato, bandito con d.m. in data 8.6.2023; b) del provvedimento della medesima amministrazione in data 19.8.2024 prot. n. m_pi.AOODPIT.Registrodecretidipartimentali.R.0002206 di rettifica del provvedimento impugnato sub a).

3.2 Sunto dei motivi di ricorso principale:

3.2.1. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRORE.

In punto di fatto si è diffusamente chiarito quale fosse il clima nel quale si è svolta la prova concorsuale di cui si discute e, cosa ancor più importante, il clima che ha preceduto l'avvio della prova.

Si è detto, infatti, che le prove sono iniziate quattro ore dopo l'orario previsto nella lettera di convocazione (ore 14.30 anziché ore 10.30) e che l'attesa dell'avvio della selezione è stato caratterizzato da veri e propri tumulti, scatenati da una serie di fattori convergenti, quali:

- la mancanza di informazioni da parte della Commissione che spiegassero i motivi del ritardo;
- l'assenza di distributori automatici di bibite, per cui non era possibile neanche bere;

- l'assenza di un numero adeguato di servizi igienici, essendo presenti nel padiglione pochi e maleodoranti bagni chimici;
- l'assenza di un numero adeguato di banchi e postazioni da utilizzare per il concorso.

Si è anche chiarito che durante l'attesa dell'avvio della prova alcuni candidati hanno avvertito malori, che hanno reso necessario l'intervento dei sanitari.

Queste circostanze hanno scatenato vibranti proteste che si sono prolungate anche oltre l'avvio della prova, che è iniziata con un forte brusio di sottofondo.

Al momento di avvio della prova selettiva, quindi, erano ancora vive le proteste dei candidati che si lamentavano a gran voce, voci del cattivo odore proveniente dai bagni chimici, che aveva ormai invaso la sala, voci della inadeguatezza delle postazioni e dei tablet, necessari a sostenere la prova di esame, voci delle condizioni generali nella quali si stava svolgendo il concorso.

In queste condizioni, le ricorrenti, sedute in banchi vicini, si sono limitate a commentare la situazione, limitandosi a scambiarsi brevissime considerazioni sull'anomalo andamento della prova appena iniziata.

Considerazioni, si ripete, che moltissimi candidati stavano manifestando a voce ben più alta.

In questo momento il Presidente della Commissione, su segnalazione di un giovane addetto alla vigilanza, ritenendo erroneamente che le ricorrenti si stessero scambiando informazioni sul contenuto del quiz, le ha invitate a seguirlo al banco della Commissione, ove è stato (erroneamente) contestato loro di parlare ininterrottamente e quindi è stata comminata la sanzione dell'espulsione dal concorso.

Le ricorrenti hanno chiesto inutilmente spiegazioni, invitando il Presidente a chiarire in quali occasioni le stesse avrebbero interloquito tra loro, ma tali chiarimenti non sono stati forniti e la sanzione dell'espulsione è stata eseguita.

Sanzione a dir poco assurda, considerato che, in quel momento, tutti i candidati si stavano lamentando a gran voce, tanto che i commissari stavano tentando inutilmente di sedare gli animi.

A fronte di 3000 candidati vocianti solo le ricorrenti sono state espulse, non perché stessero copiando o si stessero scambiando informazioni relative alle domande di concorso ma sol perché le stesse si erano limitate a commentare, con poche parole, l'anomalo andamento della prova selettiva.

Da quanto sin qui rappresentato appare di lampante evidenza la violazione della normativa indicata in epigrafe nonché l'eccesso di potere per presupposto erroneo che vizia i provvedimenti impugnati.

3.2.2. È noto a questa difesa che il provvedimento di espulsione costituisce atto dovuto quando i candidati sono stati sorpresi a copiare, ovvero a scambiarsi informazioni relative alle domande oggetto di concorso.

Il che però non esclude che il provvedimento di espulsione debba essere sorretto da una adeguata motivazione che dia conto delle circostanze contestate al candidato espulso.

Nel caso in esame il Presidente si è limitato a una affermazione tanto apodittica quanto indimostrabile, sostenendo che, da quanto riferitoagli dal personale di vigilanza, le ricorrenti avrebbero più volte interloquito tra loro.

Il Presidente, però, si è rifiutato di chiarire in quali occasioni si sarebbe verificata tale interlocuzione.

La tesi è infondata per diversi motivi.

In primo luogo, si osserva che le ricorrenti sono state espulse pochi minuti dopo l'inizio della prova scritta, per cui – secondo la tesi della Commissione – le stesse avrebbero dovuto parlare ininterrottamente tra loro sin dall'avvio della prova. Il che lascia a dir poco perplessi.

In seconda analisi, si ricorda che tutti i candidati stavano parlando, lamentandosi dello svolgimento della prova, per cui in sala vi era un brusio di fondo molto accentuato che rendeva indistinguibile la fonte di tale vociare.

Ebbene, anche le ricorrenti, in un unico episodio, si sono rivolte brevemente la parola, per darsi atto reciprocamente della difficoltà di svolgere l'esame in quel clima insostenibile.

Il che ovviamente non può giustificare l'espulsione delle stesse dal concorso, specie se si considera il clima generale nel quale questo episodio deve essere inquadrato.

Peraltro, non vi poteva essere il sospetto che le ricorrenti si stessero scambiando informazioni sul contenuto delle domande, in quanto le domande venivano somministrate in modo diverso a ciascun candidato, per cui le professoresse Montefusco e Formica si trovavano a rispondere a domande diverse.

Dal che discende che non ricorrono i presupposti che giustificano l'espulsione dal concorso.

In conclusione, quindi:

- la prova concorsuale era stata preceduta da momenti di enorme disagio e si stava svolgendo in un clima *infuocato*, caratterizzato da una enorme confusione generale;
- queste circostanze sono state certificate dal verbale che la Commissione ha letto pubblicamente prima dell'inizio della prova;
- i disagi hanno determinato cori di proteste che si sono protratti anche dopo l'inizio della prova, tanto che in sala si è avvertito un forte brusio di sottofondo per lungo tempo;
- le ricorrenti non hanno copia, né si sono scambiate informazioni relative alla soluzione dei quesiti di esame, essendo i quesiti diversi tra candidato e candidato;
- la contestazione che ha portato all'esclusione delle ricorrenti è fondata su contestazioni apodittiche e immotivate.

Da quanto sin qui chiarito appare evidente la illegittimità dei provvedimenti impugnati.

3.3. Sunto dei motivi aggiunti depositati in data 4.11.2024

3.3.1. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRA-

TIVA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO.

In punto di fatto si è diffusamente chiarito quale fosse il clima nel quale si è svolta la prova concorsuale di cui si discute e, cosa ancor più importante, il clima che ha preceduto l'avvio della prova.

Si è detto, infatti, che le prove sono iniziate quattro ore dopo l'orario previsto nella lettera di convocazione (ore 14.30 anziché ore 10.30) e che l'attesa dell'avvio della selezione è stato caratterizzato da veri e propri tumulti, scatenati da una serie di fattori convergenti, quali:

- la mancanza di informazioni da parte della Commissione che spiegassero i motivi del ritardo;
- l'assenza di distributori automatici di bibite, per cui non era possibile neanche bere;
- l'assenza di un numero adeguato di servizi igienici, essendo presenti nel padiglione pochi e maleodoranti bagni chimici;
- l'assenza di un numero adeguato di banchi e postazioni da utilizzare per il concorso.

Si è anche chiarito che durante l'attesa dell'avvio della prova alcuni candidati hanno avvertito malori, che hanno reso necessario l'intervento dei sanitari.

Queste circostanze hanno scatenato vibranti proteste che si sono prolungate anche oltre l'avvio della prova, che è iniziata con un forte brusio di sottofondo.

Al momento di avvio della prova selettiva, quindi, erano ancora vive le proteste dei candidati che si lamentavano a gran voce, vuoi del cattivo odore proveniente dai bagni chimici, che aveva ormai invaso la sala, vuoi della inadeguatezza delle postazioni e dei tablet, necessari a sostenere la prova di esame, vuoi delle condizioni generali nella quali si stava svolgendo il concorso.

In queste condizioni, le ricorrenti, sedute in banchi vicini, si sono limitate a commentare la situazione, limitandosi a scambiarsi brevissime considerazioni sull'anomalo andamento della prova appena iniziata.

Considerazioni, si ripete, che moltissimi candidati stavano manifestando a voce ben più alta.

In questo momento il Presidente della Commissione, su segnalazione di un giovane addetto alla vigilanza, ritenendo erroneamente che le ricorrenti si stessero scambiando informazioni sul contenuto del quiz, le ha invitate a seguirlo al banco della Commissione, ove è stato (erroneamente) contestato loro di parlare ininterrottamente e quindi è stata comminata la sanzione dell'espulsione dal concorso.

Le ricorrenti hanno chiesto inutilmente spiegazioni, invitando il Presidente a chiarire in quali occasioni le stesse avrebbero interloquito tra loro, ma tali chiarimenti non sono stati forniti e la sanzione dell'espulsione è stata eseguita.

Sanzione a dir poco assurda, considerato che, in quel momento, tutti i candidati si stavano lamentando a gran voce, tanto che i commissari stavano tentando inutilmente di sedare gli animi.

A fronte di 3000 candidati vocianti solo le ricorrenti sono state espulse, non perché stessero copiando o si stessero scambiando informazioni relative alle domande di concorso ma sol perché le stesse si erano limitate a commentare, con poche parole, l'anomalo andamento della prova selettiva.

Da quanto sin qui rappresentato appare di lampante evidenza la violazione della normativa indicata in epigrafe nonché l'eccesso di potere per presupposto erroneo che vizia i provvedimenti impugnati.

3.3.2. È noto a questa difesa che il provvedimento di espulsione costituisce atto dovuto quando i candidati sono stati sorpresi a

copiare, ovvero a scambiarsi informazioni relative alle domande oggetto di concorso.

Il che però non esclude che il provvedimento di espulsione debba essere sorretto da una adeguata motivazione che dia conto delle circostanze contestate al candidato espulso.

Nel caso in esame il Presidente si è limitato a una affermazione tanto apodittica quanto indimostrabile, sostenendo che, da quanto riferitogli dal personale di vigilanza, le ricorrenti avrebbero più volte interloquito tra loro.

Il Presidente, però, si è rifiutato di chiarire in quali occasioni si sarebbe verificata tale interlocuzione.

La tesi è infondata per diversi motivi.

In primo luogo, si osserva che le ricorrenti sono state espulse pochi minuti dopo l'inizio della prova scritta, per cui – secondo la tesi della Commissione – le stesse avrebbero dovuto parlare ininterrottamente tra loro sin dall'avvio della prova. Il che lascia a dir poco perplessi.

In seconda analisi, si ricorda che tutti i candidati stavano parlando, lamentandosi dello svolgimento della prova, per cui in sala vi era un brusio di fondo molto accentuato che rendeva indistinguibile la fonte di tale vociare.

Ebbene, anche le ricorrenti, in un unico episodio, si sono rivolte brevemente la parola, per darsi atto reciprocamente della difficoltà di svolgere l'esame in quel clima insostenibile.

Il che ovviamente non può giustificare l'espulsione delle stesse dal concorso, specie se si considera il clima generale nel quale questo episodio deve essere inquadrato.

Peraltro, non vi poteva essere il sospetto che le ricorrenti si stessero scambiando informazioni sul contenuto delle domande, in quanto le domande venivano somministrate in modo diverso a

ciascun candidato, per cui le professoresse Montefusco e Formica si trovavano a rispondere a domande diverse.

Dal che discende che non ricorrono i presupposti che giustificano l'espulsione dal concorso.

In conclusione, quindi:

- la prova concorsuale era stata preceduta da momenti di enorme disagio e si stava svolgendo in un clima *infuocato*, caratterizzato da una enorme confusione generale;
- queste circostanze sono state certificate dal verbale che la Commissione ha letto pubblicamente prima dell'inizio della prova;
- i disagi hanno determinato cori di proteste che si sono protratti anche dopo l'inizio della prova, tanto che in sala si è avvertito un forte brusio di sottofondo per lungo tempo;
- le ricorrenti non hanno copia, né si sono scambiate informazioni relative alla soluzione dei quesiti di esame, essendo i quesiti diversi tra candidato e candidato;
- la contestazione che ha portato all'esclusione delle ricorrenti è fondata su contestazioni apodittiche e immotivate.

Da quanto sin qui chiarito appare evidente la illegittimità dei provvedimenti impugnati.

4. Indicazione dei controinteressati:

- Tali sono i soggetti inseriti nell'elenco degli ammessi al corso intensivo, sia quelli che sono stati successivamente dichiarati vincitori del concorso in questione.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza della Sezione 3^a-bis del T.A.R. del Lazio, in data 20.11.2024 n. 20641 che rinvia, quanto alle modalità di pubblicazio-

ne, all'ordinanza della medesima Sezione del T.A.R. Lazio, in data 6.2.2019 n. 836.

7. Testo integrale del ricorso:

*** **

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
ROMA

RICORRONO Stefania **MONTEFUSCO** (c.f. MNT SFN 70S61 F693E) e Filomena **FORMICA** (FRM FMN 74R66 A509M), rappresentate e difese, giusta mandato a margine, dagli avv.ti Riccardo Marone e Giuseppe Maria Perullo, con i quali eleggono domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata riccardomarone1@avvocatinapoli.legalmail.it e con autorizzazione alle comunicazioni e notificazioni di rito al sopra detto indirizzo di posta elettronica certificata, come da Registri di Giustizia, ovvero al numero di fax 081.764.04.00

CONTRO il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del legale rapp.te p.t., nel domicilio eletto *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE: a) del provvedimento, in data 6.5.2024, con cui il Presidente della Commissione del Concorso riservato (cd. corso intensivo con prova finale), bandito con d.m. in data 8.6.2023 dal Ministero dell'istruzione e del merito, ha espulso le ricorrenti dalla prova preselettiva perché durante la prova, avrebbero comunicato l'una con l'altra; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compreso, per quanto possa occorrere, del provvedimento del Ministero dell'istruzione, in data 7.5.2024, prot. n. m.pi.AO-ODGPER.REGISTRO.UFFICIALE.U.0064933.07.05.2024, con il quale si «*pubblica l'elenco dei candidati che hanno partecipato, con riserva di accertamento dei requisiti richiesti, alla prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al DM 8 giugno 2023, il 6 maggio 2024 presso la Fiera di Roma, con indicazione dell'esito conseguito da ciascun partecipante, comunicato da FORMEZ PA*», nella parte in cui le ricorrenti non vengono dichiarate idonee alla partecipazione al corso intensivo di formazione, con prova finale di cui al d.m. in data 8.6.2023, in quanto espulse; c) dei verbali della Commissione esaminatrice del 6.5.2024 e degli ulteriori provvedimenti, di cui non si conosce data e numero di protocollo con i quali la Commissione ha dichiarato l'espulsione dal concorso delle ricorrenti.

FATTO

1. Con decreto, in data 8.6.2023, il Ministero dell'istruzione e del merito ha indetto un corso intensivo di formazione e relativa prova finale, destinato ai soggetti che abbiano partecipato al

concorso per dirigente scolastico, di cui al DDG del 23.11.2017 n. 1259 e che, non avendo superato almeno la prova scritta, abbiano proposto – nei termini di legge - ricorso giurisdizionale o straordinario, innanzi al Presidente della Repubblica, ancora pendente alla data del 28.2.2023.

Il decreto ministeriale dell'8.6.2023 ha previsto, inoltre, che il superamento della prova finale consentirà l'inserimento dei vincitori in un elenco graduato, sulla base del punteggio complessivamente conseguito, che verrà inserito in coda alla graduatoria di merito del concorso per dirigente scolastico, bandito con DDG, in data 23.11.2017 n. 1259.

2. L'art. 2 del d.m. 8.6.2023 ha individuato, quali soggetti destinatari del corso intensivo *«i partecipanti al concorso di cui al DDG 23.11.2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito riportate:*

a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;

b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;

c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale».

3. Il sopra menzionato decreto, all'art. 1, ha previsto inoltre che, al fine di partecipare al corso intensivo di cui si è detto, i candidati devono sostenere una prova di accesso, regolata dal successivo art. 6.

L'art. 6, a sua volta, nel disciplinare la prova preselettiva, ha specificato che i candidati di cui all'art. 2, lettere a) e b), devono sostenere una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa.

La prova consiste nel rispondere, entro 120 minuti, a cento quesiti a risposta multipla, volti ad accertare la conoscenza del candidato nelle materie indicate dal detto art. 6, con la precisazione che per ogni risposta esatta il candidato conseguirà un punto.

Infine, il più volte citato art. 6 ha previsto che *«superano la prova i candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100».*

4. Le ricorrenti, trovandosi nella condizione prevista dal bando, hanno formulato istanza di partecipazione al sopra detto corso intensivo.

L'Amministrazione dell'istruzione ha comunicato alle ricorrenti di averle ammesse al corso, con riserva di verifica dei requisiti, e

le ha convocate per il giorno 6.5.2024 presso il padiglione n. 7 della Nuova Fiera di Roma, in via Portuense n. 1645/1647, ingresso Nord, per le ore 10.30, per sostenere la prova di cui si è detto.

Le professoresse Montefusco e Formica si sono presentate nel giorno e sui luoghi indicati per sostenere la prova, che purtroppo si è svolta in condizioni *disumane*.

5. In punto di fatto si rappresenta, in primo luogo che, a fronte di un orario di convocazione, fissato per le ore 10.30, la prova concorsuale è iniziata alle ore 14.30 e cioè **quattro ore dopo l'orario previsto**.

Il ritardo è dipeso da una scarsa, se non inesistente, organizzazione, tanto è vero che il personale preposto alla gestione della prova non è stato in grado di fornire ai candidati, in tempi ragionevoli, sia i banchi che i dispositivi elettronici necessari a svolgere la prova stessa.

Solo dopo quattro ore, passate all'impiedi e senza nemmeno la possibilità di bere un bicchier d'acqua, stante l'assenza di distributori automatici di bibite, la Commissione è riuscita a dare inizio alla prova.

Ma non è tutto.

Il servizio d'ordine che doveva gestire il flusso di ingresso non ha identificato i candidati, mediante esibizione di un documento di identità, consentendo l'ingresso a tutti coloro fossero in possesso della convocazione e del QR code ad essa allegato.

Così facendo si è consentito l'ingresso anche a possibili sostituti degli effettivi candidati.

In questa *baraonda* è accaduto anche che moltissimi partecipanti alla prova selettiva non hanno consegnato i propri smartphone, libri, dispense e quant'altro, così potendo usufruire di un indebito *aiuto* nello svolgimento del concorso.

Ad ulteriore confusione, si evidenzia che la prova doveva svolgersi mediante dispositivi elettronici che sono risultati spesso scarichi (con necessità di sostituzione), ovvero di qualità scadente, tanto da avere una scarsa luminosità.

A rendere ancor più confuso l'andamento della prova, vi è da dire che, a fronte di un numero elevatissimo di concorrenti, vi era un numero inadeguato di servizi igienici, il che ha fatto sì che i candidati, entrati alle ore 10.30 nel padiglione, non hanno - di fatto - potuto utilizzare i bagni per circa otto ore.

Non senza dire che i servizi igienici, oltre che pochissimi, erano semplici bagni chimici che, prima ancora che iniziasse la prova, hanno iniziato a esalare un odore nauseabondo, che presto si è diffuso per tutta la sala.

6. La condizione di assoluto disagio, sopra descritta, ha determinato, in aggiunta a quanto sin qui chiarito, vibranti proteste

da parte di centinaia di candidati, che hanno contestato a gran voce l'operato della Commissione, chiedendo l'annullamento della prova.

Alcuni candidati hanno accusato malori che hanno reso necessario l'intervento delle ambulanze.

Ricostruito in questi termini l'andamento della prova, si può quindi affermare che più che una prova di esame si è assistito a una vera e propria *prova di sopravvivenza*.

7. L'andamento della prova, per come sin qui rappresentato, non è frutto di una fantasiosa o esagerata prospettazione difensiva ma è risultato così eclatante che, prima che la stessa avesse inizio (alle 14.30), la Commissione ha letto un verbale nel quale sono state espressamente richiamate le condizioni in cui si stava procedendo.

Verbale del quale si chiede, sin da ora l'acquisizione, non essendone stata consegnata copia in sede di esame.

8. La vicenda è, peraltro, giunta alla ribalta delle cronache nazionali, quali *Il Mattino di Napoli*, *Il Fatto Quotidiano* e altri, che hanno riportato l'incredibile clima vissuto dai candidati.

In queste condizioni di oggettivo disagio si inserisce la vicenda delle ricorrenti, le quali sono state espulse sull'errato presupposto di esser state *sorprese* a parlare, pochi minuti dopo l'avvio della prova.

Il provvedimento di espulsione dal concorso è illegittimo alla stregua delle seguenti considerazioni in

DIRITTO

1. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO.

In punto di fatto si è diffusamente chiarito quale fosse il clima nel quale si è svolta la prova concorsuale di cui si discute e, cosa ancor più importante, il clima che ha preceduto l'avvio della prova.

Si è detto, infatti, che le prove sono iniziate quattro ore dopo l'orario previsto nella lettera di convocazione (ore 14.30 anziché ore 10.30) e che l'attesa dell'avvio della selezione è stato caratterizzato da veri e propri tumulti, scatenati da una serie di fattori convergenti, quali:

- la mancanza di informazioni da parte della Commissione che spiegassero i motivi del ritardo;
- l'assenza di distributori automatici di bibite, per cui non era possibile neanche bere;
- l'assenza di un numero adeguato di servizi igienici, essendo presenti nel padiglione pochi e maleodoranti bagni chimici;

- l'assenza di un numero adeguato di banchi e postazioni da utilizzare per il concorso.

Si è anche chiarito che durante l'attesa dell'avvio della prova alcuni candidati hanno avvertito malori, che hanno reso necessario l'intervento dei sanitari.

Queste circostanze hanno scatenato vibranti proteste che si sono prolungate anche oltre l'avvio della prova, che è iniziata con un forte brusio di sottofondo.

Al momento di avvio della prova selettiva, quindi, erano ancora vive le proteste dei candidati che si lamentavano a gran voce, vuoi del cattivo odore proveniente dai bagni chimici, che aveva ormai invaso la sala, vuoi della inadeguatezza delle postazioni e dei tablet, necessari a sostenere la prova di esame, vuoi delle condizioni generali nella quali si stava svolgendo il concorso.

In queste condizioni, le ricorrenti, sedute in banchi vicini, si sono limitate a commentare la situazione, limitandosi a scambiarsi brevissime considerazioni sull'anomalo andamento della prova appena iniziata.

Considerazioni, si ripete, che moltissimi candidati stavano manifestando a voce ben più alta.

In questo momento il Presidente della Commissione, su segnalazione di un giovane addetto alla vigilanza, ritenendo erroneamente che le ricorrenti si stessero scambiando informazioni sul contenuto del quiz, le ha invitate a seguirlo al banco della Commissione, ove è stato (erroneamente) contestato loro di parlare ininterrottamente e quindi è stata comminata la sanzione dell'espulsione dal concorso.

Le ricorrenti hanno chiesto inutilmente spiegazioni, invitando il Presidente a chiarire in quali occasioni le stesse avrebbero interloquito tra loro, ma tali chiarimenti non sono stati forniti e la sanzione dell'espulsione è stata eseguita.

Sanzione a dir poco assurda, considerato che, in quel momento, tutti i candidati si stavano lamentando a gran voce, tanto che i commissari stavano tentando inutilmente di sedare gli animi.

A fronte di 3000 candidati vocianti solo le ricorrenti sono state espulse, non perché stessero copiando o si stessero scambiando informazioni relative alle domande di concorso ma sol perché le stesse si erano limitate a commentare, con poche parole, l'anomalo andamento della prova selettiva.

Da quanto sin qui rappresentato appare di lampante evidenza la violazione della normativa indicata in epigrafe nonché l'eccesso di potere per presupposto erroneo che vizia i provvedimenti impugnati.

1.1. È noto a questa difesa che il provvedimento di espulsione costituisce atto dovuto quando i candidati sono stati sorpresi a

copiare, ovvero a scambiarsi informazioni relative alle domande oggetto di concorso.

Il che però non esclude che il provvedimento di espulsione debba essere sorretto da una adeguata motivazione che dia conto delle circostanze contestate al candidato espulso.

Nel caso in esame il Presidente si è limitato a una affermazione tanto apodittica quanto indimostrabile, sostenendo che, da quanto riferitogli dal personale di vigilanza, le ricorrenti avrebbero più volte interloquito tra loro.

Il Presidente, però, si è rifiutato di chiarire in quali occasioni si sarebbe verificata tale interlocuzione.

La tesi è infondata per diversi motivi.

In primo luogo, si osserva che le ricorrenti sono state espulse pochi minuti dopo l'inizio della prova scritta, per cui – secondo la tesi della Commissione – le stesse avrebbero dovuto parlare ininterrottamente tra loro sin dall'avvio della prova. Il che lascia a dir poco perplessi.

In seconda analisi, si ricorda che tutti i candidati stavano parlando, lamentandosi dello svolgimento della prova, per cui in sala vi era un brusio di fondo molto accentuato che rendeva indistinguibile la fonte di tale vociare.

Ebbene, anche le ricorrenti, in un unico episodio, si sono rivolte brevemente la parola, per darsi atto reciprocamente della difficoltà di svolgere l'esame in quel clima insostenibile.

Il che ovviamente non può giustificare l'espulsione delle stesse dal concorso, specie se si considera il clima generale nel quale questo episodio deve essere inquadrato.

Peraltro, non vi poteva essere il sospetto che le ricorrenti si stessero scambiando informazioni sul contenuto delle domande, in quanto le domande venivano somministrate in modo diverso a ciascun candidato, per cui le professoresse Montefusco e Formica si trovavano a rispondere a domande diverse.

Dal che discende che non ricorrono i presupposti che giustificano l'espulsione dal concorso.

In conclusione, quindi:

- la prova concorsuale era stata preceduta da momenti di enorme disagio e si stava svolgendo in un clima *infuocato*, caratterizzato da una enorme confusione generale;
- queste circostanze sono state certificate dal verbale che la Commissione ha letto pubblicamente prima dell'inizio della prova;
- i disagi hanno determinato cori di proteste che si sono protratti anche dopo l'inizio della prova, tanto che in sala si è avvertito un forte brusio di sottofondo per lungo tempo;

- le ricorrenti non hanno copia, né si sono scambiate informazioni relative alla soluzione dei quesiti di esame, essendo i quesiti diversi tra candidato e candidato;
- la contestazione che ha portato all'esclusione delle ricorrenti è fondata su contestazioni apodittiche e immotivate.
Da quanto sin qui chiarito appare evidente la illegittimità dei provvedimenti impugnati.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si attesta, ai sensi del d.P.R. 115/2002, che il contributo unificato dovuto è pari ad € 325,00.

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, ai sensi dell'art.46 c.p.a., si chiede di ordinare all'Amministrazione resistente di depositare i provvedimenti impugnati con il presente ricorso e, ove la stessa non vi provveda spontaneamente, si chiede di ordinarne il deposito ai sensi dell'art. 65 c.p.a.

DOMANDA DI CAUTELARE

Il *fumus* emerge dai motivi di ricorso.

Quanto al danno grave e irreparabile si rappresenta che nel corso del mese di maggio inizierà il corso intensivo, per cui, in accoglimento della presente domanda cautelare, si chiede disporsi l'ammissione *con riserva* delle ricorrenti al corso intensivo di cui si discute, essendo evidente che, in caso di diniego della domanda cautelare, il corso avrà inizio e le ricorrenti non potranno più parteciparvi, anche qualora il ricorso dovesse essere accolto nel merito.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione degli atti impugnati nonché previo accoglimento della domanda istruttoria.

Avv. Riccardo Marone

Avv. Giuseppe Maria Perullo

*** **

7.1. Testo integrale dei motivi aggiunti depositati in data

4.11.2024:

*** **

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ROMA

SEZ. 3^a-BIS – N.R.G. 5907/2024 – UP. 19.11.2024

MOTIVI AGGIUNTI nell'interesse di Stefania **MONTEFUSCO** (c.f. MNT SFN 70S61 F693E) e Filomena **FORMICA** (FRM FMN 74R66 A509M), rappresentate e difese, giusta mandato a mar-

gine, dagli avv.ti Riccardo Marone e Giuseppe Maria Perullo, con i quali eleggono domicilio digitale all'indirizzo di p.e.c.:

riccardomarone1@avvocatinapoli.legalmail.it e con autorizzazione alle comunicazioni e notificazioni di rito al sopra detto indirizzo di posta elettronica certificata, come da Registri di Giustizia, ovvero al numero di fax 081.764.04.00

CONTRO il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del legale rapp.te p.t., nel domicilio eletto *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato

PER L'ANNULLAMENTO, QUANTO AI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI: a) del provvedimento del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e del merito, in data 9.8.2024 prot. n. m_pi.AOOD-PIT.Registrodecretidipartimentali.R.0002187 di approvazione della graduatoria di merito del concorso riservato, bandito con d.m. in data 8.6.2023; b) del provvedimento della medesima amministrazione in data 19.8.2024 prot. n. m_pi.AOOD-PIT.Registrodecretidipartimentali.R.0002206 di rettifica del provvedimento impugnato sub a)

FATTO

1. Con ricorso al TAR del Lazio, depositato in data 28.5.2024, le prof.sse Montefusco e Formica hanno impugnato il provvedimento con il quale sono state espulse dal concorso di cui in epigrafe.

Con i decreti oggi impugnati l'Amministrazione ha approvato la graduatoria di merito del concorso *de quo*.

Poiché con il ricorso introduttivo le ricorrenti aspirano a essere riammesse al concorso, e poiché il concorso si è concluso con l'approvazione della graduatoria di merito, con i presenti motivi aggiunti le ricorrenti procedono a impugnare anche la graduatoria di merito, della quale si deduce l'illegittimità per vizi derivati dal ricorso principale.

Si ripropongono pertanto i vizi già formulati con il ricorso introduttivo affinché gli stessi valgano anche contro la graduatoria di merito, in quanto illegittima per i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

1. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO.

In punto di fatto si è diffusamente chiarito quale fosse il clima nel quale si è svolta la prova concorsuale di cui si discute e, cosa ancor più importante, il clima che ha preceduto l'avvio della prova.

Si è detto, infatti, che le prove sono iniziate quattro ore dopo l'orario previsto nella lettera di convocazione (ore 14.30 anziché

ore 10.30) e che l'attesa dell'avvio della selezione è stato caratterizzato da veri e propri tumulti, scatenati da una serie di fattori convergenti, quali:

- la mancanza di informazioni da parte della Commissione che spiegassero i motivi del ritardo;
- l'assenza di distributori automatici di bibite, per cui non era possibile neanche bere;
- l'assenza di un numero adeguato di servizi igienici, essendo presenti nel padiglione pochi e maleodoranti bagni chimici;
- l'assenza di un numero adeguato di banchi e postazioni da utilizzare per il concorso.

Si è anche chiarito che durante l'attesa dell'avvio della prova alcuni candidati hanno avvertito malori, che hanno reso necessario l'intervento dei sanitari.

Queste circostanze hanno scatenato vibranti proteste che si sono prolungate anche oltre l'avvio della prova, che è iniziata con un forte brusio di sottofondo.

Al momento di avvio della prova selettiva, quindi, erano ancora vive le proteste dei candidati che si lamentavano a gran voce, vuoi del cattivo odore proveniente dai bagni chimici, che aveva ormai invaso la sala, vuoi della inadeguatezza delle postazioni e dei tablet, necessari a sostenere la prova di esame, vuoi delle condizioni generali nella quali si stava svolgendo il concorso.

In queste condizioni, le ricorrenti, sedute in banchi vicini, si sono limitate a commentare la situazione, limitandosi a scambiarsi brevissime considerazioni sull'anomalo andamento della prova appena iniziata.

Considerazioni, si ripete, che moltissimi candidati stavano manifestando a voce ben più alta.

In questo momento il Presidente della Commissione, su segnalazione di un giovane addetto alla vigilanza, ritenendo erroneamente che le ricorrenti si stessero scambiando informazioni sul contenuto del quiz, le ha invitate a seguirlo al banco della Commissione, ove è stato (erroneamente) contestato loro di parlare ininterrottamente e quindi è stata comminata la sanzione dell'espulsione dal concorso.

Le ricorrenti hanno chiesto inutilmente spiegazioni, invitando il Presidente a chiarire in quali occasioni le stesse avrebbero interloquito tra loro, ma tali chiarimenti non sono stati forniti e la sanzione dell'espulsione è stata eseguita.

Sanzione a dir poco assurda, considerato che, in quel momento, tutti i candidati si stavano lamentando a gran voce, tanto che i commissari stavano tentando inutilmente di sedare gli animi.

A fronte di 3000 candidati vocianti solo le ricorrenti sono state espulse, non perché stessero copiando o si stessero scambiando informazioni relative alle domande di concorso ma sol perché le

stesse si erano limitate a commentare, con poche parole, l'anomalo andamento della prova selettiva.

Da quanto sin qui rappresentato appare di lampante evidenza la violazione della normativa indicata in epigrafe nonché l'eccesso di potere per presupposto erroneo che vizia i provvedimenti impugnati.

1.1. È noto a questa difesa che il provvedimento di espulsione costituisce atto dovuto quando i candidati sono stati sorpresi a copiare, ovvero a scambiarsi informazioni relative alle domande oggetto di concorso.

Il che però non esclude che il provvedimento di espulsione debba essere sorretto da una adeguata motivazione che dia conto delle circostanze contestate al candidato espulso.

Nel caso in esame il Presidente si è limitato a una affermazione tanto apodittica quanto indimostrabile, sostenendo che, da quanto riferitogli dal personale di vigilanza, le ricorrenti avrebbero più volte interloquito tra loro.

Il Presidente, però, si è rifiutato di chiarire in quali occasioni si sarebbe verificata tale interlocuzione.

La tesi è infondata per diversi motivi.

In primo luogo, si osserva che le ricorrenti sono state espulse pochi minuti dopo l'inizio della prova scritta, per cui – secondo la tesi della Commissione – le stesse avrebbero dovuto parlare ininterrottamente tra loro sin dall'avvio della prova. Il che lascia a dir poco perplessi.

In seconda analisi, si ricorda che tutti i candidati stavano parlando, lamentandosi dello svolgimento della prova, per cui in sala vi era un brusio di fondo molto accentuato che rendeva indistinguibile la fonte di tale vociare.

Ebbene, anche le ricorrenti, in un unico episodio, si sono rivolte brevemente la parola, per darsi atto reciprocamente della difficoltà di svolgere l'esame in quel clima insostenibile.

Il che ovviamente non può giustificare l'espulsione delle stesse dal concorso, specie se si considera il clima generale nel quale questo episodio deve essere inquadrato.

Peraltro, non vi poteva essere il sospetto che le ricorrenti si stessero scambiando informazioni sul contenuto delle domande, in quanto le domande venivano somministrate in modo diverso a ciascun candidato, per cui le professoresse Montefusco e Formica si trovavano a rispondere a domande diverse.

Dal che discende che non ricorrono i presupposti che giustificano l'espulsione dal concorso.

In conclusione, quindi:

- la prova concorsuale era stata preceduta da momenti di enorme disagio e si stava svolgendo in un clima *infuocato*, caratterizzato da una enorme confusione generale;

MARONE & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

- queste circostanze sono state certificate dal verbale che la Commissione ha letto pubblicamente prima dell'inizio della prova;
 - i disagi hanno determinato cori di proteste che si sono protratti anche dopo l'inizio della prova, tanto che in sala si è avvertito un forte brusio di sottofondo per lungo tempo;
 - le ricorrenti non hanno copia, né si sono scambiate informazioni relative alla soluzione dei quesiti di esame, essendo i quesiti diversi tra candidato e candidato;
 - la contestazione che ha portato all'esclusione delle ricorrenti è fondata su contestazioni apodittiche e immotivate.
- Da quanto sin qui chiarito appare evidente la illegittimità dei provvedimenti impugnati.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si attesta, ai sensi del d.P.R. 115/2002, che il contributo unificato dovuto è pari ad € 325,00.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

Avv. Riccardo Marone

Avv. Giuseppe Maria Perullo